

Legislatura 16° - 8ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 262 del 02/03/2011

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 323**

L'8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, e della direttiva 2009/113/CE della Commissione recante modifica della direttiva 2006/126/CE (Atto del Governo n. 323), esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- con riferimento all'articolo 126 del Codice della strada - come modificato dall'articolo 13 dello schema di decreto - si sottolinea l'esigenza, al comma 8, di introdurre opportune forme di snellimento nelle procedure di conferma della validità della patente di guida, con particolare riguardo ai meccanismi di raccordo con l'unità sanitaria locale, di cui all'articolo 119, comma 2, del Codice medesimo, e con il Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
- con riguardo al comma 8 del citato articolo 126, si manifesta altresì la necessità di una puntuale declinazione della responsabilità in solido del personale sanitario che effettua la visita medica, con riferimento ai conducenti non in regola con i versamenti dovuti: in particolare, occorre specificare che il personale sanitario possa essere gravato dell'unica responsabilità di non procedere alla relativa visita in caso di mancata esibizione della ricevuta di versamento;
- quanto all'articolo 128 del Codice della strada - come modificato dall'articolo 14 dello schema di decreto - si ritiene indispensabile che, al comma 1-*quinquies*, siano precisate le situazioni patologiche determinate in sede di accertamento medico-legale che impongono l'obbligo di comunicazione da parte dei medici al Dipartimento per i trasporti: in tal senso, si evidenzia la necessità di specificare la tipologia degli accertamenti medico-legali di riferimento, nonché le categorie dei professionisti sanitari tenuti al rispetto di tale disciplina;
- per quanto attiene l'allegato III dello schema di decreto, infine, emerge la necessità di determinare i parametri oggettivi per la valutazione e segnalazione, da parte del medico, degli stati di dipendenza da alcool, di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, di abuso e consumo abituale di medicinali, anche nella prospettiva di tutelare le esigenze di tutela della *privacy* del paziente.